CHE APPROVA LE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO ED IL MIGLIORAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 7

COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 319

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti un compenso pari all'importo dello stipendio o paga per le giornate di congedo ordinario che, per eccezionali esigenze di servizio, non sia stato fruito nel termine regolamentare.

Gli agenti chiamati sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa senza stipendio o paga.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria richiamati sotto le armi e quelli di seconda categoria chiamati per servizio temporaneo conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi di assenza, oltre i quali sono considerati in aspettativa senza stipendio o paga.

Gli agenti in aspettativa ai termini del presente articolo, conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti normali di stipendio o paga.

Versione in vigore dal 2 maggio 1911, non più in vigore dal 13 marzo 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva le modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato ed il miglioramento economico del personale
Estremi	Legge 13 aprile 1911, n. 310
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-modificazioni-all-ordinamento-delle-ferrovie-dello/art-7-comma-abrogato-dal-regio-decreto-8-febbraio-1923-n-319/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it